



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA

C.A.P. 86060 - CORSO UMBERTO I, 21 - Tel. 0865/84260 - Fax 0865/847776 - C.F. 8000183 094 4 - P. IVA 0008581 094 3
e_mail: acquavivadisernia@libero.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3 DEL 25/02/2019

RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso:

- che, con Concessione Edilizia n. 5 del 9 aprile 2001 e n. 9 del 4 ottobre 2005, si autorizzava il sig. Berardi Luigi a realizzare i lavori per la costruzione di un immobile da destinare a fabbricato agricolo sul terreno di sua proprietà in catasto riportato al foglio 13, particella 251, del Comune di Acquaviva d'Isernia (IS);
- che con propria Ordinanza Sindacale n. 10 del 26 novembre 2018 è stata dichiarata *"...la chiusura al traffico automobilistico e pedonale di tratto di strada indicato in loco, della strada comunale interpodereale Macerone, nei due sensi di marcia fino alla messa in sicurezza e la praticabilità della stessa..."* a causa della presenza di un movimento franoso, circoscritto, ulteriormente aggravato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi, in particolare, nelle giornate tra il 19 e 26 novembre 2018, in corrispondenza del su indicato terreno di proprietà del sig. Berardi Luigi.

Considerato:

- che, con rapporto d'intervento scheda 1899/1, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, in sede di espletamento di un intervento eseguito in loco in data 18 dicembre 2018, hanno evidenziato che la causa dello smottamento è riconducibile ai lavori di sbancamento e del successivo deposito in sito del terreno proveniente dagli scavi eseguiti dal Sig. Berardi Luigi in esecuzione delle concessioni edilizie n. 5 del 9 aprile 2001 e n. 9 del 4 ottobre 2005, rilasciate da questo Comune per la realizzazione di un immobile da destinare a fabbricato agricolo;
- che in sede di sopralluogo effettuato in data 11/02/2019, il Geom. Gianni Di Fiore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva d'Isernia, all'uopo incaricato, nel confermare che la causa del movimento franoso è riconducibile ai lavori di sbancamento e del successivo deposito in loco del terreno proveniente dagli scavi, eseguiti dal Sig. Berardi Luigi per la realizzazione delle opere su indicate, ha riscontrato un peggioramento dell'evoluzione del movimento franoso in atto, che desta notevole preoccupazione in quanto è di grave nocimento per le infrastrutture pubbliche ivi presenti e di pericolo per la pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione;
- che, data la situazione di grave rischio idrogeologico venutasi a determinare, è necessario procedere con urgenza all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione con la messa in sicurezza del tratto di strada comunale interpodereale "Macerone" interessato dal movimento franoso;
- che, quindi, esistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in quanto il movimento franoso ha ostruito quasi completamente l'intera carreggiata della strada comunale interpodereale "Macerone", determinandone, così, la chiusura al transito di mezzi e persone.

Visti:

- le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 15, comma 3, che individua nel Sindaco l'Autorità comunale di Protezione Civile;

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 7 e 71 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- il TUEL ed in particolare l'art. 54, comma 4, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 che consente al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di adottare, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 40 e 41 dello Statuto Comunale.

Ritenuto di dover provvedere in merito con assoluta urgenza, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità.

ORDINA

per i motivi di sicurezza esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

1. al sig. Berardi Luigi, nato in Acquaviva d'Isernia (IS) il 26 gennaio 1968 e residente in Cerro al Volturmo in Via Fratelli Bandiera, n. 6, in qualità di proprietario dell'immobile confinante con il tratto di strada comunale interessato dal movimento franoso, identificato al foglio 13, particella n. 251, del Comune di Acquaviva d'Isernia (IS), entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, di provvedere sotto la guida di tecnici abilitati e dell'Ufficio Tecnico Comunale:
 - alla formazione, se necessarie, di opere di drenaggio e di regimazione delle acque meteoriche e superficiali, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia;
 - alla formazione, se necessarie, di opere di contenimento del versante interessato dal movimento franoso, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia;
 - alla verifica statica del versante in frana e dello stato dei luoghi, ad opere ultimate, al fine di poter immediatamente verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità;
2. con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora il su menzionato proprietario sig. Berardi Luigi, non desse attuazione all'ordinanza entro il termine stabilito, le opere necessarie per la messa in sicurezza del tratto di strada comunale interessato dal movimento franoso, verranno eseguite dal Comune, senza ulteriore comunicazione al proprietario, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all'intervento;
3. gli Uffici comunali provvederanno in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Isernia di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
4. eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del destinatario del presente atto che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
5. la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata alla persona interessata e sopra elencata.

RENDE NOTO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Acquaviva d'Isernia.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Acquaviva d'Isernia, Corso Umberto I, n. 21, tel. 0865 84260.

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Geom. Gianni Di Fiore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Francesca Petrocelli

